

Titolo

Giudice sportivo – Competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, commi 3 e 6, CGS – azione della Procura - decorso del termine di cui all'art. 61, commi 3 e 6 – ammissibilità – notevole distanza temporale dai fatti – inammissibilità - cinque giorni - limite

Descrizione

Sebbene l'art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie "*comunque pervenute*" – allorché sia spirato il termine di cui all'art. 61, comma 3, CGS (richiamato dal successivo comma 6) senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l'azione prevista dal citato articolo – tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo cioè anche a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione. Tratto caratteristico e fortemente distintivo del sistema della giustizia sportiva è la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica di manifestazioni sportive che, tendenzialmente, avvengono nell'ambito di un arco temporale più o meno ampio (ma comunque non in unico episodio), nel corso del quale si tengono più gare a svolgimento fra loro ravvicinato. In questo senso può ben dirsi che la tempestività è la caratteristica fondamentale dell'ordinamento sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela tempestive. In tal senso è stato rilevato come nel mondo dello sport occorrono "*risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d'eccessive solennità delle liti stesse*" (T.a.r. Lazio, Roma, n. 4362/2005). Questo superiore canone informatore dell'intero sistema trova una chiara manifestazione nel vigente Codice di giustizia sportiva della FIGC, in particolare nella parte – art. 65, comma 1 – in cui dispone che i Giudici sportivi devono giudicare, in ogni caso, <<con immediatezza>>. Questa regola è densa di significato e, di riflesso, gravida di implicazioni. Fra queste la circostanza il criterio della <<immediatezza>> si impone all'eventuale azione della Procura federale da svolgersi nell'ambito della competenza residuale. L'adizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale è consentita a società e tesserati, ai sensi dell'art. 76, comma 3, CGS, solo entro il limite massimo dei <<cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.>> e che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, <<Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.>>. Queste disposizioni comprovano che l'unità di misura temporale conforme al superiore canone dell'immediatezza, quale principio informatore dell'intero sistema della giustizia sportiva, è – anche agli effetti dell'attivarsi della Procura federale ai sensi dell'art. 118 CGS attingendo alla competenza residuale – quella che non travalica, nel massimo, il limite di cinque giorni.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 40/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Atelli

Riferimenti normativi

art. 61, comma 3 e comma 6, CGS; art. 65 CGS; art. 79 CGS; art. 118 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0040 CFA del 31 ottobre 2022 (Federico Peli/Procura federale interregionale)